



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000741 di data 19 DIC. 2019

OGGETTO: L.P. 13/2007 – Proroga dell'affido all'Associazione Temporanea di imprese (*Cooperativa Lavori in Corso e Cooperativa Assistenza*) del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione del servizio mensa del Centro di Servizi di Sella Giudicarie – Roncone: impegno di spesa.
CIG 81362337DE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 190 di data 27 dicembre 2018 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2019 – 2021".

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

PREMESSO:

la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 prevede la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali con nuove norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino e al suo articolo 8 specifica le funzioni amministrative spettanti ai Comuni, con la precisazione che in prima applicazione alcune funzioni amministrative siano obbligatoriamente esercitate in modo associato mediante le Comunità;

la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 innova le politiche sociali nella Provincia di Trento e prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica siano esercitate dai Comuni mediante le Comunità di Valle, secondo quanto previsto dalla Legge provinciale n. 3 del 2006 sopra citata;

con Decreto n. 203 del 22 dicembre 2009 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia;

con delibera n. 3051 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 3/2006 (articolo 8, comma 13, e articolo 9) ha deliberato la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia e Autonomie Locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità ed ha definito transitoriamente i livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie che sono state prorogate in data 30 dicembre 2010 dalla giunta provinciale con delibera n. 3179 a tutto il 2011, con le modalità gestionali attualmente vigenti salvo diverse determinazioni;

con delibera n. 3052 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (articolo 8, comma 4, lettera b) ha autorizzato l'Assessore all'urbanistica e agli enti locali alla sottoscrizione dell'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie per l'identificazioni delle attività di livello provinciale;

che la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) disciplina gli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento e dell'affidamento/finanziamento dei servizi socio assistenziali.

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 399 di data 02 marzo 2012, n. 1013 di data 24 maggio 2013, n. 2013 di data 24 novembre 2014, n. 2094 di data 20 novembre 2015 e n. 1863 di data 21 ottobre 2016 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- n. 1548 di data 22 settembre 2017, n. 1292 di data 20 luglio 2018 e n.1985 di data 12 ottobre 2018 con le quali è stato aggiornato il primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018;
- n. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il provvedimento del Responsabile del servizio Socio assistenziale della Comunità n. 431 di data 26 aprile 2010 con il quale è stata approvata l'indizione del confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. 14/91 tra soggetti privati idonei al convenzionamento per l'affidamento del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione della mensa del centro servizi di Roncone.
 - il provvedimento del Responsabile del servizio Socio assistenziale della Comunità n. 544 di data 8 giugno 2010 con il quale veniva affidato il servizio sopraccitato alla associazione temporanea di impresa costituita dalle Cooperative sociali "Assistenza" e "Lavori in Corso".
 - la convenzione in atti rep. n. 6 di data 15/07/2010, registrata all'Agenzia delle Entrate il 21/07/2010, serie 112/1, con la Cooperativa sociale Assistenza, capogruppo della Associazione temporanea di impresa, per il servizio di confezionamento pasto e consegna a domicilio dell'utente e per la gestione della mensa del Centro servizi di Roncone, con scadenza 10 giugno 2013.
 - la determinazione del responsabile del servizio socio assistenziale n. 390 di data 10 giugno 2013 con la quale è stato prorogato l'affido all'ATI, del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione del servizio mensa del centro di servizi di Roncone, fino al 10 giugno 2016 salvo l'entrata in vigore, prima di tale data del nuovo regolamento di esecuzione della L.P. 13/2007.
 - la determinazione del responsabile del servizio socio assistenziale n. 566 di data 10 agosto 2015 con la quale venivano adeguati i corrispettivi riconosciuti all'ATI, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice Istat dei prezzi al consumo FOI (pari allo 0,20%) e pertanto rideterminati nei seguenti importi, al netto di Iva al 4%:
 - € 13,97 per ogni pasto confezionato e consegnato a domicilio
 - € 9,32 per ogni ulteriore pasto consegnato nello stesso domicilio
 - € 9,87 per ogni pasto consumato presso la mensa di Roncone
 - la determinazione del responsabile del servizio socio assistenziale n. 348 di data 09/06/2016 (contratto rep. n. 759 dd. 12/07/2016) con la quale sono stati individuati i seguenti corrispettivi unitari relativi ai pasti, comprensivi di Iva al 5%:
 - € 11,20 per ogni pasto confezionato e consegnato a domicilio;
 - € 10,10 per ogni ulteriore pasto consegnato nello stesso domicilio;
 - € 8,15 per ogni pasto consumato presso la mensa di Roncone;
 - € 7,63 per ogni pasto ritirato dall'utente alla mensa di Roncone.
- e con la quale è stato prorogato l'affido all'ATI, del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione del servizio mensa del centro di servizi di Roncone, fino al 10 giugno 2017 salvo l'entrata in vigore, prima di tale data del nuovo regolamento di esecuzione della L.P. 13/2007.
- la determinazione del responsabile del servizio socio assistenziale n. 408 di data 07 giugno 2017 (contratto rep. n. 785 protocollo n. 006272/22.5 dd. 26/06/2017) con la quale è stato prorogato

l'affido all'ATI, del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione del servizio mensa del centro di servizi di Roncone, fino al 31 dicembre 2018.

Vista la nota di data 30/11/2018, prot. n. 0012585/3.5 con la quale veniva comunicata la fusione per incorporazione della società "Lavori in Corso Società Cooperativa Onlus" nell'azienda "Lavoro Società Cooperativa Sociale" a far data dal 1 gennaio 2019,

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, recante "Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, art. 53: approvazione delle linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali" e, in particolare, l'Allegato ad essa relativo;

DATO ATTO che la stessa deliberazione, per i rapporti gestiti anno per anno a bilancio o a retta, prevede a garanzia della continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga ex lege delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, o per altri rapporti in scadenza non rientranti nelle proroghe ex lege, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;

VISTO che con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 183 di data 21 dicembre 2018 è stato approvato l'atto ricognitivo/programmatorio delle attività socio assistenziali della Comunità delle Giudicarie e con lo stesso atto è stato anche approvato lo schema di "convenzione ponte" che disciplina i rapporti con i soggetti i cui servizi non sono oggetto di proroga ex lege, la cui decorrenza è stabilita il 31.12.2018;

CONSIDERATO che a seguito di questo, con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale n. 801 di data 31 dicembre 2018 è stato determinato di prorogare il contratto in essere rep. n. 785 protocollo n. 006272/22.5 dd. 26/06/2017, con l'Associazione temporanea di impresa tra la Cooperativa sociale Assistenza, capogruppo, e la Cooperativa Lavoro, per l'affido del servizio di confezionamento pasto e consegna a domicilio dell'utente e per la gestione della mensa del Centro servizi di Roncone, per un anno fino al 31 dicembre 2019 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021

RILEVATO che con il provvedimento n. 801 sopra citato sono stati approvati i seguenti corrispettivi, al netto di Iva al 5%, adeguati all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI, come richiesto dalla stessa Cooperativa con nota di data 24 dicembre 2018 prot. n. 0013431/22.5:

- € 10,81 per ogni pasto confezionato e consegnato a domicilio;
- € 9,75 per ogni ulteriore pasto ridotto;
- € 7,86 per ogni pasto consumato presso la mensa di Roncone;
- € 7,37 per ogni pasto ritirato dall'utente alla mensa di Roncone;

RILEVATO CHE:

non sono ancora state definite le procedure per l'affidamento del servizio, stante che le linee guida provinciali per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali sono ancora in fase di approvazione da parte della Giunta Provinciale.

ai sensi del "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", la Cooperativa Assistenza risulta iscritta al registro dei soggetti accreditati, adottato con determinazione del Dirigenti del servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 1184 di data 6 luglio 2018, per il servizio di "Pasti a domicilio anziani".

RILEVATO che:

- risulta necessario sottolineare, se ben già ribadito nel rapporto contrattuale in essere, che viene posto il divieto assoluto di utilizzare i locali e le attrezzature della mensa oggetto del contratto per finalità diverse da quelle previste nel contratto stesso salvo deroghe particolari da chiedere alla Comunità tempestivamente e previa autorizzazione scritta dell'ente stesso.
- il servizio è necessario alle persone fruitrici, considerato un livello essenziale ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.1116 di data 29 luglio 2019 sopra citata, e che i servizi sociali territoriali all'accoglimento delle domande hanno valutato il bisogno e hanno ritenuto opportuna l'attivazione dell'intervento per salvaguardare la qualità dell'alimentazione e della salute, dato che ormai è riconosciuta da più parti l'incidenza dell'una sull'altra;

RITENUTO opportuno prorogare il contratto in essere rep. n. 785 protocollo n. 006272/22.5 dd. 26/06/2017, per l'affido del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione della mensa del Centro servizi di Roncone all'Associazione temporanea di impresa tra la Cooperativa sociale Assistenza, capogruppo, e la Cooperativa Lavoro, fino al 31 dicembre 2020 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021;

RITENUTO di quantificare, tenendo conto dell'andamento del servizio nel corso del 2019, l'impegno di spesa necessario in € 136.500,00, Iva al 5% compresa e di far fronte allo stesso con un impegno di pari importo al capitolo 123131 articolo 50 "Confezione e trasporto pasti - Interventi di assistenza domiciliare" - macroaggregato 1.03.02.15.009 missione 12 programma 3 del Bilancio pluriennale 2019-2021, competenza 2020;

VISTO il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie".

VISTO che il Consiglio con deliberazione n. 34 di data 27 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie.

VISTE le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 194/95 di data 31 gennaio 1995, avente per oggetto: "Procedure per l'impegno e liquidazione spese;

RICHIAMATI:

- quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.R. 3/2006 e dallo Statuto delle Comunità delle Giudicarie;
- quanto disposto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" e successive modifiche;

D E T E R M I N A

1. di prorogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il contratto in essere rep. n. 785 protocollo n. 006272/22.5 dd. 26/06/2017 con l'Associazione temporanea di impresa tra la Cooperativa sociale Assistenza, capogruppo, e la Cooperativa Lavoro, per l'affido del servizio di confezionamento pasto e consegna a domicilio dell'utente e per la gestione della mensa del Centro servizi di Roncone, per un anno fino al 31 dicembre 2020 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021; **CIG 81362337DE**

2. di dare atto che l'importo dei corrispettivi dei pasti è rimasto invariato rispetto al 2019.
3. di dare atto che la validità del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti in possesso della Cooperativa sociale Assistenza tramite il sistema AVCpass e al pagamento della stessa Cooperativa del contributo a favore dell'Autorità, se dovuto;
4. di sottoscrivere con il soggetto di cui all'art. 1 la "convenzione ponte" il cui schema è stato approvato con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 183 di data 21 dicembre 2018, meglio specificato in premessa;
5. di impegnare, per la proroga disposta l'importo di € 136.500,00 al capitolo 123131 articolo 50 "Confezione e trasporto pasti – Interventi di assistenza domiciliare" - macroaggregato 1.03.02.15.009 missione 12 programma 3 del bilancio pluriennale 2019-2021, competenza 2020;
6. di dare atto che per i pasti erogati si provvederà al recupero dall'utenza delle quote di compartecipazione alla spesa calcolata con le modalità stabilite con deliberazione provinciale n. 477 di data 23 marzo 2015, successivamente modificata con deliberazione n. 1082 di data 29 giugno 2015 e da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2256 di data 12 dicembre 2016 avente ad oggetto "*Compartecipazione alle spese per la fruizione degli interventi di sostegno alla domiciliarità: estensione utilizzo indicatore ICEF all'intera area anziani e approvazione del nuovo disciplinare in sostituzione di quello approvato con deliberazione provinciale 477/2015 e s.m.*".
7. di sottolineare che, come previsto nell'articolo 3 del contratto di cui al punto 1, viene posto il divieto assoluto di utilizzare i locali e le attrezzature della mensa oggetto del contratto per finalità diverse da quelle previste nel contratto stesso salvo deroghe particolari da chiedere alla Comunità tempestivamente e previa autorizzazione scritta dell'ente stesso.
8. di chiedere alla Cooperativa Sociale Assistenza di Tione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136.
9. di finanziare il presente provvedimento con i finanziamenti stanziati dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021.
10. di dare comunicazione agli interessati di quanto disposto con il presente provvedimento.
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Tione di Trento, 18 DIC. 2019



Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
dott.ssa Michela Fioroni -

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

**Il Responsabile del Servizio socio
assistenziale**
dott.ssa Michela Fioroni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
 Utilizzo di impegno esistente
 Integrazione di impegno esistente
 Liquidazione

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
Bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2020		1.03.02.15.009	123131	50	136.500,00

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo

Tione di Trento, 19 DIC. 2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa *Eliziana Maturi*



SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO

L.P. 27 LUGLIO 2007 N. 13 “POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO”.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO PASTO CON CONSEGNA A DOMICILIO DELL’UTENTE E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DEL CENTRO DI SERVIZI DI SELLA GIUDICARIE – RONCONE:

CIG 81362337DE

TRA LE PARTI:

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 6241/4.3 di data 20 giugno 2018 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso ed in esecuzione della propria determinazione n. _____ di data _____;

E

2. Cooperativa Sociale Assistenza, codice fiscale e part. Iva n. 01669210229, con sede legale in Via Damino Chiesa n. 2/a Tione di Trento (TN), rappresentata per la firma del presente atto dal dott. Colotti Tiziano nato a Tione di Trento il 26 marzo 1986 il quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della cooperativa;

PREMESSO CHE

- la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l’erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l’erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall’art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006; b) l’affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l’utilizzo di buoni di servizio;
- c) l’affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019 “Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021” sono state, da ultimo, definite le specifiche attività socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l’ammontare delle risorse per il triennio 2019- 2021 da destinare alle Comunità

per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza;

- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito denominato "Regolamento di esecuzione", la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- a garanzia della continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga ex lege delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, o per altri rapporti in scadenza non rientranti nelle proroghe ex lege si prevede la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6 della L.P. 13/2007 e dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, in conformità agli articoli 19 e 20 dello stesso, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- gli articoli 19 e 20 del Regolamento di esecuzione disciplinano nello specifico i casi in cui i soggetti si considerano rispettivamente autorizzati ed accreditati transitoriamente per i servizi già funzionanti alla data del 1° luglio 2018, richiedendo l'invio da parte degli stessi, entro il 31 dicembre 2018, di una comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale vengono indicati i rapporti in essere, i servizi svolti e le eventuali strutture presso le quali si svolge il servizio, al fine di ricondurre i servizi erogati alle aggregazioni funzionali o alle altre tipologie di servizio previste ai sensi del nuovo Regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, nonché di presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il termine del 30 giugno 2021;
- nelle more della verifica degli adempimenti da parte dei suddetti soggetti ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento transitorio e della fase istruttoria necessaria per la pubblicazione da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati transitoriamente, si rende necessario provvedere a dare continuità ai rapporti in essere al 1° luglio 2018 ed in scadenza il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare continuità assistenziale agli utenti, a garanzia dell'imprescindibile interesse pubblico, in particolare delle fasce di cittadini più vulnerabili;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sono state approvate le linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali ai sensi dell'art. 53 della

L.P. 13/2007;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sopra citata, prevede, tra l'altro, a garanzia delle continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga *ex lege* delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 35/1983 e L.P. 14/1991, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- da ultimo, con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie n. 183 di data 21 dicembre 2018 sono stati approvati la ricognizione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità delle Giudicarie, nonché lo schema di "convenzione ponte", che regola i rapporti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1) alla stessa deliberazione, la cui decorrenza esperisce il 31.12.2018;
- lo schema di "*convenzione ponte*" sopra citato non è completamente adattabile alla presente proroga *ex lege* in quanto tale servizio non è a retta o a bilancio ma è stato affidato tramite gara d'appalto e pertanto i corrispettivi individuati esulano dalle disposizioni provinciali di cui alla deliberazione n. n. 1863 del 21.10.2016 e ss.mm.; lo schema di "*convenzione ponte*" è stato adattato alle specificità della situazione.
- non sono ancora state definite le procedure per l'affidamento del servizio, stante che le linee guida provinciali per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali sono ancora in fase di approvazione la parte della Giunta provinciale.
- ai sensi del "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", la Cooperativa Assistenza risulta iscritta al registro dei soggetti accreditati per il servizio "Pasti a domicilio anziani" adottato con determinazione del Dirigenti del servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 1184 di data 6 luglio 2018.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1 – OGGETTO

1. La Comunità delle Giudicarie, di seguito denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida alla Cooperativa Sociale Assistenza di seguito denominata "soggetto gestore", che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la gestione del servizio di confezionamento pasto con consegna a domicilio dell'utente e per la gestione del servizio mensa del Centro di Servizi di Sella Giudicarie – Roncone. La presente convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.
2. Il soggetto gestore si obbliga a gestire il servizio, alle condizioni definite nella presente

convenzione e con le modalità stabilite nel contratto in essere rep. n. 785 protocollo n. 006272/22.5 dd. 26/06/2017 con l'Associazione temporanea di impresa tra la Cooperativa sociale Assistenza, capogruppo, e la Cooperativa Lavoro.

3. Nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21.10. 2016, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale*" e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017 e n. 1292 del 20.07.2018, e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019 "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021" sono definite le attività socio assistenziali di livello locale.

Art. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

Art. 3 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del presente atto è la dott.ssa Michela Fioroni, responsabile Servizio socio assistenziale della Comunità.

Art. 4 – RISORSE A DISPOSIZIONE

1. Il soggetto gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali individuate dal vigente Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità e delle direttive provinciali in materia.
2. Il soggetto gestore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine di realizzazione il percorso di valutazione e monitoraggio del servizio ed a collaborare con i referenti della Comunità per la verifica delle attività svolte.

Art. 6 – FINANZIAMENTO

1. Verranno riconosciuti alla Associazione temporanea di impresa, per la proroga di cui all'art. 1, i seguenti corrispettivi al netto di Iva nelle misure di legge, attualmente pari al 5%:
 - € 10,81 per ogni pasto confezionato e consegnato a domicilio;
 - € 9,75 per ogni ulteriore pasto ridotto;
 - € 7,86 per ogni pasto consumato presso la mensa di Roncone;
 - € 7,37 per ogni pasto ritirato dall'utente alla mensa di Roncone;

per un importo annuo pari a € 136.500,00.

2. L'importo di cui sopra è da considerare una stima su base annua, utile ai soli fini della tracciabilità della procedura di affidamento; esso sarà oggetto di rideterminazione, in corso d'anno.
3. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità, dietro presentazione da parte del soggetto gestore, entro i termini di cui al precedente comma 2, di idonea fattura elettronica recante il codice CIG indicato nell'incipit della presente convenzione e il codice univoco ufficio 8UXYFI

Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E SICUREZZA

1. Nella gestione del servizio, il soggetto gestore deve osservare, per il personale impiegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, il soggetto gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Prima di procedere ai pagamenti a favore del soggetto gestore, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del soggetto gestore, la Comunità tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della Provincia di Trento.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e

ammanchi.

3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.
4. Per gli scopi di cui sopra il soggetto gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO, da consegnare alla Comunità entro la data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto gestore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.
2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 10 – TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 4 del 20 gennaio 2015. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007, e

comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019.

Art. 13 – DOMICILIO SPECIALE

1. Per ogni effetto della presente convenzione il soggetto gestore elegge domicilio nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 14 – ONERI FISCALI

1. la presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella del D.P.R. 642 del 26/10/1972;
2. I servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m. e art. 1 lett. b) della Tariffa parte 2 del medesimo D.P.R.

Art. 15 – CONTROVERSIE

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
2. In caso di risoluzione al soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della convenzione sarà regolarmente notificato.

Art. 16 – RICHIAMI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e la normativa contrattuale di settore.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.
Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Michela Fioroni

COOPERATIVA ASSISTENZA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Tiziano Colotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.